



# 2° e 3° pilastro a confronto

	2° pilastro – Previdenza professionale		3° pilastro – Previdenza privata																																														
	Previdenza obbligatoria LPP (pilastro 2a)	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)																																													
<b>Procedura</b>	Possibilità di affiliazione facoltativa alla fondazione collettiva del personale o a una fondazione della categoria professionale ⓘ <b>Conveniente soprattutto per i redditi di fascia alta</b>		Affiliazione facoltativa a una previdenza privata configurata ad hoc tenendo conto dell'analisi del fabbisogno e dei regolari aggiornamenti ⓘ <b>Necessaria in mancanza di una previdenza professionale</b>																																														
<b>Finanziamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accrediti di vecchiaia: 7–18% del salario assicurato (scaglionati in base all'età)</li> <li>Premi di rischio (decesso e invalidità)</li> <li>Contributi per il fondo di garanzia e le spese amministrative</li> </ul>		<b>Assicurazione</b> Premi periodici, in via opzionale con pagamenti supplementari flessibili (in base al prodotto) e sospensione del versamento del premio per un massimo di 4 anni <b>Banca</b> Pagamenti flessibili per qualsiasi ammontare																																														
<b>Limitazioni</b>	Nell'ambito delle condizioni quadro stabilite dalla legge è determinante il regolamento della rispettiva cassa pensione.		Versamenti limitati per legge <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori dipendenti max CHF 7258</li> <li>Lavoratori indipendenti 20% del reddito imponibile, max CHF 36288</li> </ul>	Nessuna limitazione																																													
<b>Durata del contratto</b>	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Per gli uomini:</td> <td></td> <td>prelievo al più presto dall'età di</td> <td>prelievo al più tardi all'età di</td> </tr> <tr> <td>età di riferimento AVS</td> <td>65</td> <td></td> <td>60</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Per le donne:</td> <td></td> <td>prelievo al più presto dall'età di</td> <td>prelievo al più tardi all'età di</td> </tr> <tr> <td>anno</td> <td>anno di nascita</td> <td>età di riferimento AVS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1960</td> <td>64</td> <td>59</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1961</td> <td>64 + 3 mesi</td> <td>59 + 3 mesi</td> <td>69 + 3 mesi</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1962</td> <td>64 + 6 mesi</td> <td>59 + 6 mesi</td> <td>69 + 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1963</td> <td>64 + 9 mesi</td> <td>59 + 9 mesi</td> <td>69 + 9 mesi</td> </tr> <tr> <td>dal 2028</td> <td>1964 e più giovani</td> <td>65</td> <td>60</td> <td>70</td> </tr> </table>		Per gli uomini:			prelievo al più presto dall'età di	prelievo al più tardi all'età di	età di riferimento AVS	65		60	70	Per le donne:			prelievo al più presto dall'età di	prelievo al più tardi all'età di	anno	anno di nascita	età di riferimento AVS			2024	1960	64	59	69	2025	1961	64 + 3 mesi	59 + 3 mesi	69 + 3 mesi	2026	1962	64 + 6 mesi	59 + 6 mesi	69 + 6 mesi	2027	1963	64 + 9 mesi	59 + 9 mesi	69 + 9 mesi	dal 2028	1964 e più giovani	65	60	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prelievo al più presto 5 anni prima dell'età di riferimento AVS</li> <li>Eccezioni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Trasferimento del domicilio all'estero</li> <li>– Avvio di un'attività indipendente</li> <li>– Acquisto di un'abitazione</li> </ul> </li> <li>Prelievo al più tardi 5 anni dopo l'età di riferimento AVS, a condizione che si svolga ancora un'attività lucrativa</li> </ul>	Nessuna limitazione
Per gli uomini:			prelievo al più presto dall'età di	prelievo al più tardi all'età di																																													
età di riferimento AVS	65		60	70																																													
Per le donne:			prelievo al più presto dall'età di	prelievo al più tardi all'età di																																													
anno	anno di nascita	età di riferimento AVS																																															
2024	1960	64	59	69																																													
2025	1961	64 + 3 mesi	59 + 3 mesi	69 + 3 mesi																																													
2026	1962	64 + 6 mesi	59 + 6 mesi	69 + 6 mesi																																													
2027	1963	64 + 9 mesi	59 + 9 mesi	69 + 9 mesi																																													
dal 2028	1964 e più giovani	65	60	70																																													
<b>Prestazioni di rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendita d'invalidità</li> <li>Rendita per coniuge/convivente o prestazione in capitale</li> <li>Rendita per orfani</li> <li>Esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno (continuazione del finanziamento da parte della cassa pensione)</li> </ul> ⓘ <b>Grazie alle tariffe collettive, di regola le prestazioni di rischio sono più convenienti delle tariffe individuali del pilastro 3a.</b>		<b>Assicurazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incapacità di guadagno: rendita ed esonero dal pagamento dei premi (continuazione del finanziamento da parte dell'assicurazione)</li> <li>Capitale di decesso garantito più eventuale partecipazione alle eccedenze; pagamento al beneficiario</li> </ul> ⓘ <b>Una rendita regolare per incapacità di guadagno protegge l'esistenza privata/familiare e professionale.</b>																																														

	2° pilastro – Previdenza professionale		3° pilastro – Previdenza privata	
	Previdenza obbligatoria LPP (pilastro 2a)	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)
<b>Protezione del capitale</b>	<p>È determinante il grado di copertura della cassa pensione.</p> <p>Garanzia di pagamento stabilita per legge dell'aver di vecchiaia (anche in caso d'insolvenza della cassa pensione)</p>		<p><b>Assicurazione</b> Garanzia di pagamento stabilita per legge del capitale concordato contrattualmente/ capitale garantito in caso di vita (anche in caso di apertura di fallimento ad opera della compagnia assicurativa)</p> <p><b>Banca</b> Protezione del depositante fino a CHF 100 000 in caso di fallimento della banca. Possibilità di copertura per ulteriori CHF 100 000, se titolare di un conto previdenziale 3a.</p> <p> <b>Con la soluzione assicurativa il capitale e gli obiettivi di capitale sono coperti al 100%.</b></p>	
<b>Prestazioni di vecchiaia</b>	<p><b>Rendita</b> Ogni anno viene versata una rendita di vecchiaia pari al 6,8% (aliquota di conversione) del capitale di vecchiaia (più eventuale rendita per figli in caso di obbligo di sostentamento).</p> <p><b>Capitale</b> È possibile richiedere il versamento in soluzione unica di max 25% del capitale di vecchiaia (il resto come rendita vitalizia).</p> <p>Un prelievo in capitale deve essere richiesto entro i termini indicati nel regolamento. Se sono stati effettuati dei riscatti di anni di contribuzione nell'arco dei 3 anni precedenti il prelievo desiderato, sono da prevedere ripercussioni fiscali.</p> <p> <b>Se si opta per la riscossione della rendita, in caso di decesso l'aver di vecchiaia residuo viene assegnato alla cassa pensione, a meno che non diventi esigibile una rendita per coniugi e per orfani.</b></p>		<p>Versamento unico in capitale più eventuale partecipazione alle eccedenze</p>	
<b>Interessi</b>	Il tasso d'interesse minimo LPP viene fissato dal Consiglio federale (1,0%).	Non esiste un tasso d'interesse minimo legale.	<p><b>Assicurazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasso tecnico: fissato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)</li> <li>• Eventuale eccedenza</li> </ul> <p><b>Banca</b> Interesse conformemente alla situazione di mercato individuale</p>	

	2° pilastro – Previdenza professionale		3° pilastro – Previdenza privata	
	Previdenza obbligatoria LPP (pilastro 2a)	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)
<b>Imposte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I premi annui fino a max 20% del reddito AVS sono deducibili dal reddito imponibile</li> <li>• Le rendite riscosse sono imponibili al 100% come reddito</li> <li>• Il capitale versato è imponibile a un'aliquota ridotta, separatamente dal restante reddito</li> </ul>		<p><b>Banca e assicurazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I premi annui (in misura limitata) sono deducibili dal reddito imponibile</li> <li>• I redditi da interessi e le eccedenze sono esentasse</li> <li>• Nel corso della durata, il capitale è esente da imposta sulla sostanza</li> <li>• Il capitale versato è imponibile a un'aliquota ridotta, separatamente dal restante reddito</li> </ul>	<p><b>Assicurazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A determinate condizioni i premi annui sono deducibili dal reddito imponibile (deduzione forfetaria)</li> <li>• I redditi da interessi e le eccedenze sono esentasse</li> <li>• Il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita è soggetto all'imposta sul patrimonio</li> <li>• La liquidazione in capitale di assicurazioni sulla vita finanziate con premi periodici è esentasse</li> <li>• La liquidazione in capitale di assicurazioni sulla vita finanziate con premio unico è esentasse solo a determinate condizioni</li> </ul> <p><b>Banca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun vantaggio fiscale</li> </ul>
<b>Privilegi</b>	Privilegio di successione, esecuzione, fallimento e fiscale		Privilegio di successione, esecuzione, fallimento e fiscale	Privilegio di successione, esecuzione e fallimento (se sono beneficiari il coniuge, il partner registrato o i figli) nonché privilegio fiscale
			<p> <b>Nessuna imposta preventiva per le assicurazioni sulla vita</b></p>	<p> <b>Privilegi previdenziali solo per le assicurazioni</b></p>